



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PARROTTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore SILVESTRI CHIARA

Nella seduta del 21/09/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Estinto anticipatamente, nel settembre 2013, un contratto di finanziamento con cessione del quinto della retribuzione, la ricorrente, con reclamo inoltrato all'intermediario per il tramite di difensore di fiducia, ha contestato la mancata retrocessione delle quote di oneri finanziari ed assicurativi non maturati.

Insoddisfatta del riscontro, la ricorrente, sempre assistita da legale, ha adito l'Arbitro chiedendo la restituzione delle quote di commissioni e dei premi assicurativi non goduti, quantificati in euro 3.238,75, oltre le spese di assistenza difensiva.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario chiedeva il rigetto del ricorso, eccependo: 1) la non rimborsabilità delle commissioni bancarie, di natura *up front* e comunque percepite dalla banca mandante, alla quale andrebbe rivolta la domanda di rimborso; 2) la carenza di legittimazione passiva in merito al rimborso del premio assicurativo; 3) la congruità del ristoro riconosciuto alla cliente, a titolo di commissioni di intermediazione, comprensive altresì della provvigione dovuta all'intermediario del credito, non retrocedibile, in applicazione del criterio descritto in contratto; 4) la non rimborsabilità delle spese di assistenza difensiva, trattandosi di controversia "seriale", richiamando a tal fine l'orientamento del Collegio di Napoli.



DIRITTO

Preliminarmente, deve disattendersi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'intermediario resistente in relazione al rimborso di quota parte del premio assicurativo.

Al riguardo, va confermato il consolidato orientamento di questo Arbitro (cfr., ABF Napoli, nn. 5566/2015 e 6047/2014) avvalorato dalla decisione del Collegio di coordinamento (cfr. dec. n. 6167/2014), relativo alla sussistenza del collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e polizza assicurativa e che non è affatto contraddetto dall'art. 22, l. n. 221 del 2012, per cui *“gli obblighi ivi stabiliti in capo all'impresa di assicurazione non sembrano incidere sul profilo della legittimazione, non sottraendo il finanziatore alla concorrente responsabilità per la restituzione del dovuto a fronte di negozi collegati, rilevando invece ai fini dell'azione di regresso”* (si veda, ABF Napoli, nn. 7835/2014 e 1805/2013).

Superata la predetta censura, va osservato che la domanda della ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all'art. 125-*sexies* t.u.b.; sul punto, questo Collegio rileva, in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza dei tre Collegi di questo Arbitro, ed alla stregua degli indirizzi della Banca d'Italia rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. *recurring*), le quali – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale. Per converso, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima dell'eventuale estinzione anticipata (cc.dd. *up front*).

Non può quindi valere ad escludere la sussistenza di un obbligo restitutorio dell'intermediario la previsione contrattuale, di cui all'art. 14 del contratto, di un importo massimo restituibile forfettariamente calcolato, in quanto simili clausole contrattuali devono reputarsi nulle, per contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 125-*sexies* t.u.b.

Tanto premesso, le quote dei costi da retrocedere dovranno essere quantificate secondo il criterio *pro rata temporis*, poiché è il più logico ed, al contempo, il più conforme al diritto ed all'equità sostanziale, in conformità dell'orientamento del Collegio di coordinamento di questo Arbitro (cfr. dec. n. 6167/2014), che si ritiene di condividere.

Pertanto, con riferimento ai costi assicurativi pattuiti, l'intermediario sarà tenuto a restituire la quota non maturata degli stessi che, calcolata secondo il predetto criterio, va determinata in euro 123,13, quanto alla polizza rischio vita ed in euro 44,03, quanto alla polizza rischio impiego (al netto del rimborso già effettuato pari ad euro 305,01), in considerazione dell'estinzione del finanziamento al maturare della 53^a rata di ammortamento su centoventi complessive.

Dall'esame della documentazione contrattuale offerta dalle parti, si rileva poi la rimborsabilità della commissione bancaria, poiché corrisposta a fronte di attività eterogenee, non tutte afferenti alla fase preliminare all'erogazione del finanziamento, come emerge dalla descrizione contenuta nel foglio informativo sottoscritto dalla cliente (si veda, ad esempio, la previsione di *“oneri sostenuti per il reperimento del capitale da erogare, la conversione e convertibilità da variabile a fisso del saggio di interessi, per le coperture del relativo rischio per tutta la durata dell'operazione”*, nonché di oneri *“per le perdite dovute alla differenza di valuta”* e *“per l'esame della documentazione”*). Sicché,



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

stante la natura *“recurring”* della predetta clausola, va riconosciuto il diritto della ricorrente al rimborso della quota non goduta e pari ad euro 293,26, calcolata secondo il criterio sopra citato.

Va altresì rimborsata la quota parte della commissione per l'intermediazione del prestito, corrisposta per l'espletamento di adempimenti di natura eterogenea, non tutti ascrivibili alla fase prodromica alla concessione del prestito: vi è anzi esplicito riferimento ad attività *recurring* (si veda, a titolo esemplificativo, l'attività *“per l'amministrazione del finanziamento nel corso della sua intera durata, per l'incasso e la gestione delle quote di ammortamento”* e *“per ogni altro adempimento connesso all'esecuzione del contratto”*). Quanto a tale voce di costo, l'intermediario sarà pertanto tenuto alla restituzione della quota non maturata, determinata in euro 1.884,98, al netto delle somme già rimborsate con il conteggio estintivo (euro 100,50).

Deve quindi riconoscersi il diritto della ricorrente al rimborso complessivo di euro 2.345,40, respingendosi la domanda di ristoro delle spese per l'assistenza difensiva, tenuto conto della natura seriale del ricorso (*cfr.*, Coll. coord., n. 4618/2016 e accordo 24 giugno 2016).

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.345,40.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO